

L.R. Veneto 14 giugno 2013, n. 11 art. 26

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.

Pubblicata nel B.U. Veneto 18 giugno 2013, n. 51.

Art. 26 *Strutture ricettive all'aperto.*

1. Le strutture ricettive all'aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici, campeggi e marina resort [\(28\)](#).

2. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.

3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.

4. Sono campeggi o camping le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.

4-bis. Sono **marina** **resort** le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano [\(29\)](#).

5. Le strutture ricettive all'aperto sono tenute ad assicurare:

a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;

b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato.

[\(28\)](#) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge).

[\(29\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 16, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge).